



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE DEI DIRIGENTI REGIONALI
AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI – MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2012, N. 3

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 22 gennaio 2019

*Si assegna il numero 3
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2019*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Inserimento art. 7 bis alla l.r. 3/2012)

1. Nella legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis
(Partecipazione dei dirigenti ai lavori degli organismi legislativi
del Consiglio regionale)

1. I dirigenti regionali, quando convocati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, al fine di offrire supporto agli organismi consiliari nella trattazione dei provvedimenti, esprimendo, anche contestualmente allo svolgimento dei lavori, eventuali pareri tecnici recanti le indicazioni idonee a superare le eventuali criticità in essi ravvisate, al fine di consentire alle commissioni di determinarsi nel merito.

2. L'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari del dirigente regionale, regolarmente convocato con tre giorni di anticipo, è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione di cui all'articolo 11.

3. A tal fine, le segreterie delle commissioni comunicano la partecipazione dei dirigenti convocati all'organismo regionale indipendente di valutazione di cui all'articolo 11. La mancata partecipazione, in assenza di giustificazione, anche a una sola seduta di commissione, comporta l'inserimento della segnalazione nel fascicolo personale.”.

Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 25/01/2019

IL VICE PRESIDENTE